



Comune di Valdobbiadene

provincia di Treviso

ORDINANZA n. 132 del 29-09-2025

Oggetto: Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico dal 01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026

IL SINDACO

PREMESSO che:

- durante la stagione invernale nella Pianura Padana le condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili rappresentando una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute;
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, prevede un valore limite giornaliero di polveri sottili PM10 pari a 50 µg/m3 da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prescrive inoltre l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso;
- i monitoraggi della qualità dell'aria condotti da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenziano come le polveri PM10 permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;
- la combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del benzo(a)pirene, composto che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 (in vigore dal 1° gennaio 2021), con la quale è determinata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria e il Comune di Valdobbiadene risulta inserito nella zona "IT0524 zona Pedemontana";
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 377 del 15 aprile 2025 che ha aggiornato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA); esso, tra l'altro, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO2;
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017, il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e

Ministero dell'Ambiente. L'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. L'Accordo prevede inoltre l'attivazione di specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai livelli di allerta raggiunti: livello di nessuna allerta – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso. I livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

- con Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018, di demandare ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ, previsione confermata dal nuovo PRTRA;
- con Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021, il “Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione” che prevede, tra l'altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 tenuti conto della previsione meteorologica e della modellistica di condizioni atmosferiche critiche nonché del bollettino nitrati;
- con Deliberazione di Giunta n. 1089 del 09/08/2021, gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste dalla citata DGR n. 238/2021;

RILEVATO che:

- deve essere garantito il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati e dalla coordinata disciplina per le zone ordinarie di cui alla DGR n. 813 del 22 giugno 2021 e successive modifiche. In particolare, devono essere osservate le prescrizioni relative alle modalità e alle tempistiche di spandimento degli effluenti zootecnici, dei loro assimilati e dei fertilizzanti, nonché le limitazioni specifiche previste nei giorni di allerta PM10 individuati nel bollettino Agrometeo pubblicato da ARPAV nel portale istituzionale e consultabile anche tramite app per dispositivi mobili”;

PRESO ATTO degli esiti del Tavolo Tecnico Zonale tenutisi in data 16 giugno 2025 e 9 settembre 2025 durante i quali sono state affrontate le tematiche relative allo stato della qualità dell'aria e valutate le misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico per la stagione 2025/2026;

VISTI:

- la L.R. Veneto n. 33/85 e ss. mm. ii. “Norme per la tutela dell'ambiente”;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- la L. 10/1991 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- il DPR n. 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19/10/2005, n.192”;
- l'articolo n.182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” in cui è prevista la facoltà, per i Comuni, di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122, del 27/02/2015, “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- il DM n. 186/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;

- l'articolo 1, comma 236 della legge n.205 del 2017, così come modificato dal decreto legge n.7 del 29 gennaio 2024, convertito nella legge n. 38 del 25 marzo 2024 che prevede che l'Istat pubblichi con cadenza annuale nel proprio sito internet istituzionale i dati relativi al conteggio della popolazione a livello regionale, provinciale e che i dati pubblicati nel istituzionale dell'Istat siano presi a riferimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento sito internet che rinviano all'ammontare della popolazione;
- la L.R. Veneto n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- il Regolamento di Polizia rurale "Stralcio relativo alla gestione ed uso dei prodotti fitosanitari ed alla gestione di potature e biomasse" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 14.12.2016 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30.04.2018 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 13.02.2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 24 dicembre 2020 con la quale vengono approvati i criteri e le modalità per individuare le aree del territorio comunale ove sia consentita la combustione all'aperto dei residui vegetali agricoli e forestali:

ATTESO che il Comune di Valdobbiadene ha una popolazione residente inferiore a 10000 abitanti, è un comune policentrico essendo costituito da sei frazioni i cui centri abitati sono attraversati da strade provinciali di collegamento con i comuni limitrofi, non è dotato di un servizio di trasporto pubblico urbano adeguato e non è tenuto pertanto all'adozione di provvedimenti di limitazione del traffico;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, al fine di contenere l'esposizione della popolazione agli agenti nocivi aerodispersi in atmosfera, adottare localmente le seguenti misure ritenute applicabili e dimensionate al tessuto territoriale e alle infrastrutture presenti;

ORDINA

A decorrere dall'1/10/2025 sino al 30/04/2026, dal lunedì alla domenica nell'intero territorio comunale

con livello "Nessuna allerta" – verde:

- che le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, non devono superare:
 - i 19°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle: E1, E2, E4, E5, E6, E7;
 - 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con la sigla E.8.

Sono comunque esclusi dall'applicazione gli edifici sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali che non siano ubicate in stabili condominiali; edifici adibiti a scuole materne e asili nido; edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili; edifici adibiti ad attività industriali e assimilabili nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione. Sono fatte salve le eccezioni di legge;

- il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;
- la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93);
- il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali disposte con provvedimento dell'unità periferica dei servizi fitosanitari regionali;

In deroga al divieto di cui sopra, è consentita, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 marzo 2026, la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali, agricoli e forestali solo ed esclusivamente in caso di particolari caratteristiche orografiche del territorio, in particolare per le

aree ubicate in zone difficilmente accessibili a causa della pendenza del terreno ai mezzi meccanici e non trattorabili, come da criteri approvati con la citata Deliberazione della Giunta comunale n. 191 del 24 dicembre 2020:

-pendenze superiori al 35%, consultabili sul Sistema Informativo Territoriale Comunale, con specifico riferimento alla praticabilità dei terreni posti oltre una certa pendenza massima da parte dei mezzi di lavorazione in base alle linee guida regionali elaborate nell'ambito del Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 (DDR N.7/2015 e DDR N.10/2015) che identificano le cause di ribaltamento del trattore in funzione della tipologia di mezzo e delle caratteristiche di acclività del terreno;

L'attività di bruciatura in deroga dovrà essere effettuata alle seguenti condizioni:

- *la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere una larghezza maggiore di metri 3, e comunque non superiore a 3 metri steri per ettaro (si intende per metro stero = 1 metro cubo vuoto per pieno), avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;*
- *possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo 3 metri steri al giorno, per ettaro, di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti, utilizzando materiale vegetale asciutto, al fine di ridurre le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera e adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose;*
- *la combustione deve essere effettuata ad almeno 30 metri dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili, ad una distanza non inferiore a metri 100 da zone boscate ed in assenza di vento;*
- *l'attività in deroga dovrà essere preventivamente comunicata al Comune ed autocertificata dagli interessati, secondo apposita modulistica reperibile nel sito internet comunale e corredata di estratto cartografico ove sia evidenziata la presenza di aree con pendenza superiore al 35% all'interno dei mappali interessati dall'attività di bruciatura in deroga;*
- *la combustione controllata in deroga deve essere effettuata sul luogo di produzione o, comunque entro un raggio di 100 metri nel fondo agricolo, esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 marzo 2026, in orario diurno: mezz'ora prima del sorgere del sole e fino a mezz'ora dopo il tramonto;*
- *durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco, il proprietario del fondo o il conduttore deve assicurare la presenza ininterrotta di un adeguato numero di persone maggiorenti;*

- il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1 sempre consentiti) a scopo intrattenimento; deroga al divieto di cui sopra sono previste per:

- l'accensione dei tradizionali falò (Panevin), il 5 gennaio 2026, in quanto considerati di consolidata tradizione popolare, purché di dimensioni al massimo di 4 m di altezza e con diametro alla base non superiore a 3 m, nel numero massimo di uno per ogni frazione del territorio comunale, per i quali sia stata presentata Segnalazione certificata di inizio attività entro e non oltre il 31 dicembre 2025;
- lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico in occasione dell'Antica Fiera di San Gregorio;

con livello di "Allerta 1" – arancio e livello di "Allerta 2" – rosso:

- che le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, non devono superare:

▪ i 18°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle: E1, E2, E4, E5, E6, E7;

- il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "4 stelle" secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n.

186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;

- la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93);
- il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali disposte con provvedimento dell'unità periferica dei servizi fitosanitari regionali;
- il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1) a scopo intrattenimento;

INFORMA

- che i livelli di criticità si attivano al verificarsi delle seguenti condizioni:

Livello allerta 1 (arancio): quando nella centralina di riferimento vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³.

Livello allerta 2 (rossa): quando nell'area di valutazione (centralina di riferimento) vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³.

Il ritorno al livello di allerta 0 (verde) avviene quando, essendo in vigore un livello di allerta superiore, vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³.

I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibile al seguente link:

<https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>

- che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso i consueti canali di comunicazione, a seguito di segnalazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.
- che, con la sottoscrizione dell'Accordo di Bacino Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti:
- il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa di potenza ≤35 kW se con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 25 mg/Nm³ e di generatori a biomassa legnosa di potenza >35 kW se con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 15 mg/Nm³ e COT non superiore a 35 mg/Nm³;
- il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet che, oltre a non rispettare l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2.

Salvo il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalle specifiche disposizioni vigenti in materia, le violazioni alle disposizioni di cui al divieto di combustione in deroga all'aperto dei residui vegetali agricoli e forestali è punita con le sanzioni amministrative da € 80,00 a € 480,00 così come previsto dal regolamento di Polizia rurale-Stralcio relativo alla gestione e uso dei prodotti fitosanitari, alla gestione potature e biomasse così come modificato e approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 13 febbraio 2024.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

Il Servizio di Polizia Locale e gli Organi di Vigilanza provvederanno ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne

l'efficacia.

La presente ordinanza entrerà in vigore dal 1 ottobre 2025 e avrà efficacia fino al 30 aprile 2026 e comunque fino a eventuali ulteriori disposizioni che potrebbero essere rilevate da enti o organi sovraordinati.

Ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/1990, il responsabile del presente procedimento è l'Ing. Emanuela Geronazzo, funzionario di E.Q. del servizio "Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente e Polizia Locale" di questo ente e che gli atti del presente procedimento sono in visione, previo appuntamento, presso l'ufficio del responsabile del procedimento.

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza:

- al servizio "Polizia locale" del Comune;
- al Sig. Comandante della Stazione Carabinieri di Valdobbiadene (TV);
- al Sig. Comandante del Nucleo Carabinieri Forestale di Valdobbiadene (TV);
- alla Provincia di Treviso, Settore Ambiente e Pianificazione territoriale;
- alla Regione Veneto, settore Ambiente;
- all'Azienda ULSS n.2;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- alle associazioni di categoria degli agricoltori.

Il sindaco
Fregonese Luciano